Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1665.

Demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in comune di Castrocaro e Terra del Sole, provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione, nel pubblico interesse, dell'Azienda termale di Castrocaro, nonchè alla liquidazione dei beni appartenenti alla Società esercente

ed alla realizzazione delle garanzie ipotecarie concesse ai vari creditori della Società, da Enti o persone diverse dalla Società medesima, in proprio o anche solidalmente con la Società;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Tutti i beni immobili, appartenenti alla Società anonima esercente le Terme di Castrocaro (terreni, fabbricati, officine, parchi, sorgenti) descritti nella planimetria allegata al presente decreto, con i relativi diritti minerari, gli immobili per destinazione o per l'oggetto cui si riferiscono, nonchè le cose mobili comprese nei detti immobili, sono attribuiti in libera proprietà al Demanio dello Stato.

Tutti questi beni formeranno la « Azienda termale di Castrocaro » da amministrarsi dal Ministero delle finanze.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà determinato il piano generale di delimitazione delle zone per le concessioni di coltivazione delle sorgenti minerali, in modo da garantire il bacino idrologico e da assicurare il futuro sfruttamento.

Art. 2. — Il Ministero delle finanze (Aziende patrimoniali dello Stato) provvederà alla gestione dell'Azienda patrimoniale di Castrocaro:

o mediante gestione diretta a mezzo di un gestore, da scegliersi fra i funzionari dello Stato, ovvero fra gli amministratori delle attuali Società concessionarie delle Aziende, o fra il personale da esse dipendente avente speciale competenza in materia;

o mediante concessione ad una Società commerciale che abbia i requisiti indicati nell'articolo seguente.

La durata della concessione alla Società commerciale, le modalità varie della stessa, anche per quanto concerne l'amministratore delegato della Società e il direttore generale della Società medesima, dovranno risultare da apposita convenzione, che sarà approvata con legge.

Art. 3. — Le azioni della Società concessionaria devono essere nominative.

I nomi degli intestatari devono essere preventivamente comunicati al Ministro per le finanze per il suo gradimento.

E' esclusa la facoltà di convertire le azioni al portatore.

Il titolare di azioni della Società stessa non può effettuarne la cessione a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 169 del Codice di commercio, nè sottoporle comunque a vincoli, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione dal Ministro per le finanze.

L'inosservanza del disposto del comma precedente attribuisce al Demanio il diritto di riscattare in qualunque tempo e presso qualsiasi possessore, le azioni cedute o vincolate, col pagamento o deposito, secondo i casi, del corrispondente prezzo, calcolato, a scelta del Demanio, sul valore nominale o secondo la norma di cui all'ultimo comma.

Il diritto di riscatto delle azioni compete al Demanio anche nei casi di dichiarato fallimento dei loro titolari.

In tali casi il prezzo di riscatto sarà calcolato capitalizzando al cinque per cento la media dei dividendi netti dell'ultimo quinquennio.

Lo stesso diritto compete al Demanio nei casi di successione.

Art. 4. — Il funzionario che, nominato dal Regio Demanio, esercita le funzioni di sindaco presso la Società esercente, è esonerato verso la Società esercente stessa dalle responsabilità previste dal Codice di commercio e risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro per le finanze.

Esso avrà però facoltà e diritti uguali agli altri sindaci della Società.

Art. 5. — Al Comitato di cura di Castrocaro sono applicabili le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1151, e quelle della legge 29 gennaio 1934, n. 321, contenenti provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Il rappresentante della Regia Azienda, in tale Comitato, sarà nominato dal Ministro per le finanze.

Art. 6. — Il Demanio dello Stato pagherà, per il trasferimento dei beni indicati all'art. 1 e a tacitazione di ogni diritto, la somma di L. 425.000, in due rate annuali, senza interessi, che saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, per gli esercizi 1936-37 e 1937-38, e poste a disposizione del commissario liquidatore della Società anonima per l'esercizio delle Terme di Castrocaro, nominato a termini dell'art. 7 e seguenti, per l'assegnazione ai creditori della Società stessa, o ad altri aventi diritto.

Nel bilancio del Ministero delle finanze, oltre la detta somma, sarà iscritta quella di L. 375.000, nell'esercizio 1936-37, per provvedere alla sistemazione industriale ed alla organizzazione commerciale dell'Azienda di Castrocaro.

Con decreto Ministeriale saranno stanziati nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, e nel limite massimo di L. 100.000, i fondi occorrenti per la liquidazione delle consistenze e scorte del magazzino sali, dispensa e cantina e per tutto quant'altro occorrerà, in dipendenza dell'attuazione degli articoli 1, 2 e 6 del presente decreto-legge.

Art. 7. — La Società anonima per l'esercizio delle Terme di Castrocaro è posta in liquidazione con le norme indicate nell'art. 8.

La liquidazione ha per oggetto tutti i beni appartenenti alla Società, fatta eccezione di quelli indicati all'art. 1, destinati a formare l'Azienda termale di Castrocaro.

Il liquidatore curerà inoltre la realizzazione delle garanzie ipotecarie concesse ai creditori della Società da Enti o persone diverse dalla Società, in proprio od anche solidalmente con la Società, ed è autorizzato a procedere, nell'interesse dei creditori medesimi, alla espropriazione dei detti beni.

Quando il liquidatore procede all'espropriazione dei beni ipotecati a favore dei creditori della Società, avvenuta la trascrizione del precetto, il presidente del Tribunale competente pel giudizio di espropriazione, su istanza del liquidatore, provvede alla nomina di un sequestratario, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva. Il presidente preferirà la persona che gli sia proposta dal liquidatore, purchè la riconosca idonea, e possibilmente sarà nominato lo stesso sequestratario per tutti i beni soggetti ad espropriazione.

Al sequestratario così nominato si applica l'ultimo comma dell'art. 45 e l'art. 48 del testo unico approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646; per effetto di questa ultima disposizione il sequestratario deve versare al liquidatore la eccedenza della rendita e dei frutti riscossi.

Si applicano inoltre al procedimento di espropriazione gli articoli 49, prima parte, 52, 53 e 54 del testo unico summenzionato.

Il liquidatore può inoltre domandare l'incanto, attribuendo agli immobili, come prezzo venale, il valore risultante dall'estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile, con esclusione della perizia, e si applica in tal caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 49 del testo unico suddetto.

Art. 8. — Alla liquidazione sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 4 e seguenti del R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391, con le seguenti modificazioni:

a) il decreto Ministeriale che ordina la liquidazione è sostituito dal presente decreto-legge, il quale entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

b) le funzioni e le potestà deferite dal R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, alla Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, sono attribuite al Ministero delle finanze.

Nel procedere alla distribuzione tra i creditori delle somme ricavate dalla liquidazione, la Cassa di risparmio di Forlì deve essere preferita, per la somma capitale di L. 850.000, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ha consentito a tale posposizione.

Art. 9. — Gli atti compiuti dal commissario liquidatore per l'esecuzione della liquidazione, ad eccezione di quelli che riguardano vendita od aggiudicazione di beni mobili od immobili a terzi, che siano soggetti a registrazione, trascrizione o altre formalità ipotecarie, saranno sottoposti a tassa fissa di registro e a tassa ipotecaria di L. 10.

Sono inoltre esenti da tassa di bollo gli atti dei giudizi che il liquidatore, nominato dal Ministro per le finanze, promuova per la realizzazione dei crediti, anche in confronto di terzi, ai sensi dell'art. 7, e le sentenze relative sono sottoposte a tassa fissa di registro.

Nei giudizi medesimi il liquidatore può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le agevolazioni tributarie indicate nella prima parte di questo articolo, si applicano anche nel caso che l'Istituto nazionale delle assicurazioni si renda comunque cessionario dei beni che formano oggetto del presente decreto.

Art. 10. — Il Governo è autorizzato ad emanare le ulteriori norme, che potessero occorrere per l'esecuzione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 56. — MANCINI.

ALLEGATO.

1. — Interclusione di proprietà di terzi: mappale n. 442, sez. F.

Scala 1:10.000

2. — Interclusione di proprietà di terzi: mappale n. 1575, sez. A.
3. — Interclusione di proprietà di terzi: mappale n. 1577, sez. A.

Descrizione inclusa nella planimetria allegata al decreto.

ZONA *A*.

Zona comprendente le sorgenti di acque salso-bromo-jodio-litiose delle località « Cozzi » e « Bolga » ed il fabbricato estrazione sali.

Corpo unico di terreni e fabbricati — con interclusa la particella 442, sezione *F*, di proprietà Arcipretura dei S.S. Niccolò e Francesco di Castrocaro — attraversato da strade vicinali, confinante con Rivalta, Rio della Bolga, Giulianini, Ravaioli, Rio del Piano o delle Converselle, Verità, Strada di Rio del Piano o dei Cozzi, Rio Salso o dei Cozzi, Arcipretura dei S.S. Niccolò e Francesco, Arfelli, Santoni, Società anonima Terme di Castrocaro « Aristide Conti », strada di Rio Salso o di Montepagliaio, strada vicinale Montalora, salvo che con altri.

I terreni, siti in località Lumaghina, Rio Salso di Sotto e Rio Salso di Sopra, sono prevalentemente seminativi, seminativi arborati e pascolativi, corredati da case coloniche; in catasto sono rappresentati in mappa di Castrocaro e Terra del Sole con le particelle: Sezione *F*, nn. 107, 400, 400-*bis*, 403, 404, 405, 406, 407, 414, 437, 441, 443, 446, 446-*bis*, 447, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 459, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 505; Sezione G, nn. 219-243-1064 in parte-1135-1215 della superficie di braccia quadrate 1.879.696 pari ad ha. 64.04,13 con la rendita di L. 1.116,05.

Il fabbricato per l'estrazione dei sali (a) è sito in contrada Rio dei Cozzi e Rio Salso, al civico n. 98 ed è rappresentato in catasto in mappa di Castrocaro e Terra del Sole con le particelle: Sezione *G*, nn. 1064 in parte-201; sezione *F*, n. 511, di piani 2 e vani 11, imponibile lire 1.348,10.

ZONA *B*.

Zona delle Terme. — È attraversata dal fiume Montone, comprende:

sulla sinistra di tale fiume le sorgenti Littoria e Santa Maria, la proprietà urbana ed industriale, il podere « Vianova di Sopra » ed un appezzamento di terreno fabbricativo sulla strada statale Tosco-Romagnola;

sulla destra del fiume stesso i poderi « Casino », « Nadiani », « Mandria » e « Orto Renata ».

I fabbricati urbani ed industriali si trovano nell'abitato di Castrocaro e sono: (a) Albergo delle Terme e Terme con parco e fabbricati annessi; (b) Fabbricato succursale Albergo delle Terme; (c) Fabbricato abitazione Direzione delle Terme; (d) Fabbricato Piancastelli con resede; (e) Immobile e resedio del pozzo di Santa Maria — sono rappresentati in Catasto in mappa di Castrocaro e Terra del Sole con le particelle: Sezione *A*, nn. 1079, 1357 in parte — di piani 3 e vani 79 — imponibile L. 4406,65; n. 1080 di piani 1 e vani 1, senza reddito; n. 1076 di piani 2 e vani 6, senza reddito. Sezione *G*, n. 744 di piani 4 e vani 43, imponibile L. 2666,70; n. 757[a] di piani 3 e vani 8, imponibile L. 306,65; nn. 766-766[a]-1284 di piani 3 e vani 10, imponibile L. 1642,70; n. 1324 senza consistenza in piani e vani e senza imponibile; n. 1139 di piani 1 e vani 3, imponibile L. 133,35; n. 1205 di piani 2 e vani 4, imponibile L. 133,35 oltre « casa di abitazione » in via Aristide Conti di piani 3 e vani 8 in sezione *G*, senza numero mappale e « casa popolare » in « Quartiere nuovo » di vani 3 a terreno in sezione *B* senza numero mappale ed entrambe senza reddito. Confinano con strada statale Tosco-Romagnola, via Aristide Conti, fiume Montone, via Cupa di Sopra, Vespignani, piazza Garibaldi, Lucarelli, Caroli, Ronconi, Bandini, Mini, Romagnoli, salvo che con altri.

I terreni sulla sinistra del fiume Montone sono prevalentemente seminativi arborati corredati da fabbricati colonici e comprendono la restante parte del parco delle Terme — sono rappresentati in catasto in mappa di Castrocaro e Terra del Sole con le particelle: sezione *A*, nn. 1799, 1828, 1830, 1831, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1122, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1302, 1303, 1380, 1558, 1560, 1562, 1564, 1574; sezione *G*, nn. 763, 764, 765, 765-II, 1202, 1327, 1328, 725, 1138; della superficie di braccia quadrate 363.099 pari ad ha. 12.37.07 con la rendita di L. 1328,75. Confinano con strada statale Tosco-Romagnola, Zauli, Poggiolini, Vespignani, fiume Montone, via Cupa di Sopra, Frassineti, Bandini, Romagnoli, Montanari, Mini, salvo che con altri.

I terreni sulla destra del fiume Montone sono prevalentemente seminativi arborati, con parte ad orto irriguo e frutteto, corredati da fabbricati colonici. Sono rappresentati in Catasto in mappa di Castrocaro e Terra del Sole con le particelle: sezione *A*, nn. 1013, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1331, 1576; sezione *B*, nn. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 171, 172, 173, 174, 370; della superficie di braccia quadrate 789.761 pari ad ha. 26.90.71 con la rendita di L. 1700,66. Confinano con fiume Montone, Giovannini, strada della Mandria, Curtini, Santarelli, Villa, Biagiolini, Poggiolini, Frassineti, salvo che con altri. Entro detti terreni trovansi interclusi i numeri mappali 1575-1577 della sezione *A*: « Fornace diruta » e « Casa rurale già polveriera » di proprietà Frassineti Nicola fu Francesco.

Visto, *il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1666.

Istituzione di un posto di primo segretario presso la Regia Legazione in Pretoria e di un posto di primo vice console presso la Regia Legazione di Lussemburgo, e soppressione degli assegni ai titolari dei Vice Consolati in Dedeagatch e Houston.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934-XII, n. 1195;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituito presso la Nostra Legazione in Pretoria il posto di primo segretario con l'assegno annuo lordo di L. 55.000 aumentato del 50 per cento, ed è altresì istituito presso la Nostra Legazione in Lussemburgo il posto di primo vice console con l'assegno annuo lordo di L. 39.000, aumentato del 15 per cento.

Art. 2. — Sono soppressi gli assegni stabiliti per i titolari dei Nostri Vice Consolati in Dedeagatch e Houston che verranno considerati a tutti gli effetti quali Agenzie consolari.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 63 — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV, n. 1667.

Contributi che alcuni Comuni delle provincie di Rovigo, Treviso, Udine, Venezia e Verona debbono versare all'Erario per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal R. Provveditore agli studi di Venezia dei contributi da consolidare per gli ex Corsi integrativi, trasformati in Regie Scuole o Regi Corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale agli ex Corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Rovigo, Treviso, Udine, Venezia e Verona, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare

alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2. — I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio Provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, *foglio* 53. — MANCINI.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930 - 31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930 31-12-1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di Rovigo.				
1	Crespino	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
	II. — Provincia di Treviso.				
1	Montebelluna	9.026 —	13.539 —	3.909 —	9.630 —
	III. — Provincia di Udine.				
1	Cordenons	3.650 —	5.475 —	—	5.475 —
2	S. Giorgio di Nogaro	2.500 —	3.750 —	—	3.750 —
	TOTALE	6.150 —	9.225 —	—	9.225 —
	IV. — Provincia di Venezia.				
1	S. Donà di Piave	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
	V. — Provincia di Verona.				
1	Peschiera sul Lago di Garda	2.000 —	3.000 —	1.128 —	1.872 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV, n. 1668.

Contributi che alcuni Comuni delle provincie di Bari, Foggia, Lecce e Taranto debbono versare all'Erario per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal R. Provveditore agli studi di Bari dei contributi da consolidare per gli ex Corsi integrativi, trasformati in Regie Scuole o Regi Corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale agli ex Corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2. — I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio Provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, *foglio* 54. — MANCINI.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1º luglio 1930–31 dicembre 1931, in applicazione dell'articolo 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'articolo 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930 31-12-1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di Bari.				
1	Acquaviva delle Fonti	5.000 —	7.500 —	—	7.500 —
2	Adelfia	3.000 —	4.500 —	576,60	3.923,40
3	Bitetto	1.800 —	2.700 —	—	2.700 —
4	Bitonto	5.500 —	8.250 —	—	8.250 —
5	Castellana	3.000 —	4.500 —	750 —	3.750 —
6	Locorotondo	1.500 —	2.250 —	—	2.250 —
7	Minervino Murge	6.000 —	9.000 —	2.502,70	6.497,30
8	Palo del Colle	4.000 —	6.000 —	2.100 —	3.900 —
9	Putignano	6.600 —	9.900 —	—	9.900 —
10	Toritto	1.000 —	1.500 —	62 —	1.438 —
11	Valenzano	3.300 —	4.950 —	1.500 —	3.450 —
	Totale per la prov. di Bari	40.700 —	61.050 —	7.491,30	53.558,70
	II. — Provincia di Foggia.				
1	Ascoli Satriano	2.416 —	3.624 —	979,20	2.644,80
2	Manfredonia	4.050 —	6.075 —	2.025 —	4.050 —
3	San Marco in Lamis	12.000 —	18.000 —	795,20	17.204,80
4	Sannicandro Garganico	10.000 —	15.000 —	2.151,60	12.848,40
5	San Severo	8.673 —	13.009,50	2.503,29	10.506,21
	Totale per la prov. di Foggia	37.139 —	55.708,50	8.454,29	47.254,21
	III. — Provincia di Lecce.				
1	Gallipoli	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
	IV. — Provincia di Taranto.				
1	Castellaneta	8.000 —	12.000 —	3.808,20	8.191,80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV, n. 1669.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa mutua infortuni agricoli, con sede in Vercelli.

N. 1669. R. decreto 14 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa mutua infortuni agricoli, con sede in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1670.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Attilia Querci Bruchi Crespina », in Contea, frazione del comune di Rufina (Firenze).

N. 1670. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Attilia Querci Bruchi Crespina », con sede in Contea, frazione di Rufina, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1671.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Letizia di Francia », in S. Caterina dell'Jonio (Catanzaro).

N. 1671. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Letizia di Francia », con sede in Santa Caterina dell'Jonio, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. 1672.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Legato Bedetti », con sede in Macerata Feltria (Pesaro).

N. 1672. R. decreto 24 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Legato Bedetti », con sede in Macerata Feltria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1936-XIV.

Nomina del sig. Alessandro Favelevic a membro del Comitato speciale dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 16 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio stesso anno, registro n. 4, Corporazioni, foglio n. 72, con il quale è stato provveduto alla costituzione del Comitato speciale previsto dall'art. 12 dello statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano;

Decreta:

Articolo unico. — Il sig. Alessandro Favelevic è chiamato a far parte del Comitato speciale, previsto dall'art. 12 dello statuto nelle premesse citato, quale rappresentante del Ministero delle corporazioni, in sostituzione del cav. Gaetano Camusso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1936 - Anno XIV
Registro 2 Corporazioni, foglio 347. — PICCONI.

(3717)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1936-XIV.

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579, sul finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579, col quale per l'anno 1936 si aumenta dell'1,50 per cento la misura dei contributi sindacali obbligatori, destinandone il gettito alle Federazioni nazionali fasciste delle imprese cooperative, e per esse all'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Visto l'art. 2 del menzionato Regio decreto, con cui per l'anno 1936, il predetto Ente della cooperazione è stato autorizzato ad applicare, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero delle corporazioni, il contributo obbligatorio previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, a carico delle imprese cooperative;

Ritenuta la necessità di regolare l'applicazione delle dette disposizioni;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Decreta:

Art. 1. — La percentuale d'aumento dei contributi sindacali obbligatori stabilita per l'anno 1936, dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579, sarà riscossa nei termini e con le modalità seguenti.

La percentuale sarà riscossa nei confronti dei commercianti in occasione dell'applicazione del coefficiente di maggiorazione dovuto per l'anno 1935.

La percentuale sarà iscritta nei ruoli dei contributi dovuti, per l'anno 1936, dagli artigiani in proprio e per conto del dipendente personale e dai commercianti per conto dei lavoratori dipendenti. Per i contributi dovuti per conto dei lavoratori del commercio, l'esazione sarà effettuata in unica soluzione, in occasione della riscossione della prima rata dei summentovati ruoli.

Per i professionisti ed artisti, per gli agricoltori ed i lavoratori della agricoltura e per i proprietari di fabbricati, la percentuale sarà iscritta nei ruoli dei contributi dovuti per il 1937 e riscossa in unica soluzione con la prima rata dei ruoli stessi.

Gli industriali corrisponderanno l'aumento anche per il personale dipendente, in occasione del versamento del contributo base per il primo bimestre 1937. Per ciò che concerne il contributo integrativo l'aumento sarà corrisposto col versamento della prima quota semestrale 1937. Nei confronti dei contribuenti inadempienti, l'aumento sarà applicato nei ruoli dei morosi per l'anno 1936.

Per i costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini e per gli industriali dello spettacolo nonchè per i prestatori d'opera dipendenti da tutti i predetti datori di lavoro, l'aumento sarà commisurato sulla base del contributo che verrà applicato per l'anno 1937 e sarà riscosso negli stessi termini e con le stesse modalità con cui verrà riscosso il detto contributo.

Nei confronti delle aziende del credito dell'assicurazione e dei servizi di esazione e del dipendente personale la percentuale verrà riscossa in occasione del versamento del contributo dovuto per il 1937.

Per le categorie non contemplate nel presente articolo l'aumento sarà applicato e riscosso in occasione della riscossione della prima quota del contributo dovuto per l'anno 1937.

Art. 2. — Il contributo sindacale obbligatorio a carico delle imprese cooperative previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, sarà applicato per l'anno 1936 secondo le norme contenute nel decreto Ministeriale 9 aprile 1934, le cui disposizioni rimangono prorogate sino al 31 dicembre 1936, con le modifiche ed aggiunte qui di seguito indicate.

La denuncia prevista dall'art. 1 del suddetto decreto Ministeriale dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 1936 e riferirsi ai dati della gestione delle imprese cooperative dal 1° gennaio al 31 dicembre 1935.

Il contributo stabilito dagli articoli 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del summentovato decreto Ministeriale è fissato per l'anno 1936, in ragione del 50 per cento delle misure in essi articoli previste. Sono pure ridotti del 50 per cento i contributi minimi previsti dagli articoli 11 e 12.

Le disposizioni di cui al comma 2° e 3° dell'art. 7 del detto decreto Ministeriale, si applicano a tutte le imprese cooperative che sono soggette all'obbligo del deposito cauzionale contemplato dal R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e dal decreto del Ministro per le finanze del 31 dicembre dello stesso anno.

Il contributo a carico delle imprese cooperative agricole per gli acquisti e le vendite collettive è stabilito per l'anno 1936, in ragione di L. 0,60 per ogni mille lire dell'ammontare delle vendite con un minimo di lire centoventi. Nell'applicazione del contributo, dovranno essere esclusi gli ammassi granari.

Il contributo di cui al 1° comma dell'art. 11 del decreto Ministeriale 9 aprile 1934, a carico delle imprese cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli (cantine, oleifici, molini sociali, ecc.) si applica per ogni quintale di materia prima lavorata.

Il contributo previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 del menzionato decreto Ministeriale è stabilito nella misura fissa di L. 100.

Le imprese cooperative aventi solo amministrazione di immobili urbani corrispondono il contributo nella misura fissa di L. 100.

Il contributo a carico delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame è stabilito per l'anno 1936, nella misura di L. 0,10 per ogni mille lire di capitale assicurato, con un minimo di lire venti.

Roma, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3736)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1936-XIV.

Norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia.

IL CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1935, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 14 luglio 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in divise diverse dalla lira si effettuerà sulla base dei corsi medi ufficiali delle rispettive divise alla Borsa di Roma del giorno in cui i versamenti vengono eseguiti.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca nazionale cecoslovacca potranno, però, accordarsi per l'applicazione di cambi diversi da quelli sopra previsti.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Cecoslovacchia è tenuto a presentare, alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 15 luglio 1936 al giorno della entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentate alle dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intende importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, o attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Cecoslovacchia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui al l'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà costituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Cecoslovacchia dal 15 luglio 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Alle norme di cui all'art. 1 saranno assoggettati anche i trasferimenti a conguaglio di differenza di cambio per pagamenti derivanti da scambi commerciali fra i due Paesi, successivi al 14 luglio 1936, in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma del detto art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza cecoslovacca destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 marzo 1935 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due paesi in dipendenza di scambi commerciali, effettuati a tutto il 14 luglio 1936.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia importate dopo il 14 luglio 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

In data 1° agosto 1936 l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero converte in corone cecoslovacche per conto del Tesoro dello Stato al cambio della corona cecoslovacca (chèque) della Borsa di Roma del 31 luglio 1936, i conti in lire aperti ai singoli creditori cecoslovacchi, ai sensi del citato decreto Ministeriale 20 novembre 1935 a seguito dei versamenti effettuati a tutto il 31 luglio 1936 dagli importatori italiani di merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia, importate a tutto il 14 luglio 1936 ed il cui pagamento, per destinazione della merce o per altro qualsiasi motivo, è stato a suo tempo escluso dal trasferimento con le modalità disposte dal decreto Ministeriale 23 marzo 1935. Per i versamenti fatti dal 1° agosto 1936, per le dette importazioni, effettuate a tutto il 14 luglio 1936, valgono agli effetti del cambio, le disposizioni dell'art. 1° ultimo comma del presente decreto, e, agli effetti del trasferimento, le modalità previste dal decreto Ministeriale 23 marzo 1935.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 31 agosto 1936-XIV.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3730)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1936-XIV.

Concentrazione della gestione italiana della Compagnia svizzera « La Basilese » nella « Compagnia anonima di assicurazioni di Torino ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 13 novembre 1931, numero 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, e la legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza presentata dalla « Compagnia anonima di assicurazioni di Torino », la quale espone un progetto di concentrazione di aziende assicuratrici da effettuarsi mediante la concentrazione nella Società stessa dell'intero portafoglio della gestione italiana della Compagnia svizzera « La Basilese »;

Ritenuto che il progetto risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarato di pubblico interesse il progetto di concentrazione del portafoglio della gestione italiana della Compagnia svizzera « La Basilese » nella « Compagnia anonima di assicurazioni di Torino », rendendosi così applicabili alla concentrazione stessa le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre in esso richiamate, e sono ridotti a quindici giorni i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(3743)

DECRETO INTERMINISTERIALE 1° luglio 1936-XIV.
Proroga dei poteri del commissario straordinario delle Compagnie portuali « Nazario Sauro » e « Filippo Corridoni » di Bari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936-XIV, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1936-XIV, col quale l'on. dott. Andrea Cilento venne nominato commissario strardinario per le Compagnie portuali « Nazario Sauro » e « Filippo Corridoni » di Bari;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti all'on. dott. Andrea Cilento, quale commissario straordinario per le Compagnie portuali « Nazario Sauro » e « Filippo Corridoni » di Bari, sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV.

Resta confermata, per detto periodo, la misura dell'indennità giornaliera lorda di lire ottanta, di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale 23 giugno 1936-XIV, da ridurre a mente dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Roma, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI. *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(3718)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 12 settembre 1936-XIV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1495, estendente le disposizioni del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse.

(3747)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 14 corrente, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

(3748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 4 dei trasferimenti di marchi di fabbrica registrati nel mese di aprile 1936-XIV.

1. Dichiarazione del 19 giugno 1935.
Marchio di fabbrica n. 1901 per contraddistinguere giunti di macchine a vapore, macchine ad aria ed altre, trasferito dalla Revere Rubber Co., a Providenza alla United States Rubber Co., costituita con le leggi del New Jersey, a New York.
(Atto di cessione dell'11 marzo 1935, registrato il 21 maggio 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 44004, vol. 480, atti privati).

2. Dichiarazione del 4 giugno 1934.
Marchio di fabbrica n. 3038 per contraddistinguere tessuti di cotone, trasferito dalla Ditta Pasquale e Fratelli Borghi, a Milano, alla Soc. An. Textiloses e Textiles, a Milano.
(Atto di cessione del 29 ottobre 1932, registrato il 29 ottobre 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 4409, vol. 636, atti privati).

3. Dichiarazione del 28 agosto 1934.
Marchio di fabbrica n. 4776 per contraddistinguere confetture, trasferito da Giovanni Culasso, a Torino, a Bonifacio Matilde ved. Culasso, Culasso Maria Teresa in Mosti, Giovannina Culasso in Poggi e Carlo Eugenio Calasso, a Torino.
(Per successione come da atto di notorietà del 15 ottobre 1929, registrato il 17 ottobre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3943, vol. 559, atti pubblici).

4. Dichiarazione del 28 agosto 1934.
Marchio di fabbrica n. 4776 per contraddistinguere confetture, trasferito da Bonifacio Matilde ved. Culasso, Culasso Maria Teresa in Mosti, Giovannina Culasso in Poggi e Carlo Eugenio Calasso, a Torino, a Carlo Eugenio Calasso, a Torino.
(Atto di cessione del 30 dicembre 1929, registrato il 18 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7767, vol. 562, atti pubblici).

5. Dichiarazione del 15 maggio 1935.
Marchio di fabbrica n. 4776 per contraddistinguere confetture, trasferito da Carlo Eugenio Calasso, a Torino, alla Ditta L. Leone di Celso e Giselda Balla, a Torino.
(Atto di cessione dell'8 maggio 1935, registrato il 9 maggio 1935 all'ufficio demaniale di Torino, n. 50021, vol. 538, atti privati).

6. Dichiarazione del 9 ottobre 1935.
Marchio di fabbrica n. 5276 per contraddistinguere prodotti alimentari, trasferito dalla Aplin e Barrett e The Western Counties Creameries, Ltd., a Yeovil, alla Aplin e Barrett Ltd., a Yeovil.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° maggio 1935, registrato il 7 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4949, vol. 423, atti privati).

7. Dichiarazione del 29 novembre 1935.
Marchio di fabbrica n. 8244 per contraddistinguere tela uso lino, trasferito dalla Soc. Cotonificio Bergamasco, An., a Ponte di Nossa, alla Soc. An. Cotonificio Cantoni, a Milano.
(Atto di cessione del 15 gennaio 1910, registrato il 29 gennaio 1910 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5948, vol. 342, atti pubblici).

8. Dichiarazione del 19 giugno 1935.
Marchio di fabbrica n. 8370 per contraddistinguere mattoni refrattari, trasferito dalla Wm. Cochran Carr Limited, a Newcastle-upon-Tyne, alla Wm. Cochran Carr (1934) Ltd., a Newcastle-upon-Tyne.
(Atto di cessione del 31 maggio 1935, registrato il 17 giugno 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 47708, vol. 482, atti privati).

9. Dichiarazione del 17 giugno 1935.
Marchio di fabbrica n. 8595 per contraddistinguere nafta, trasferito dalla Standard Oil Co. of America, a New York, alla Socony-Vacuum Corporation, a New York.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 30 luglio 1931, registrato il 27 marzo 1935 all'ufficio demaniale di Genova, n. 18204, vol. 676, atti privati).

10. Dichiarazione del 18 giugno 1935.
Marchio di fabbrica n. 8595 per contraddistinguere nafta, trasferito dalla Socony-Vacuum Corporation, a New York, alla Socony-Vacuum Oil Co. Inc., a New York.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 31 maggio 1934, registrato il 27 marzo 1935 all'ufficio demaniale di Genova, n. 18205, vol. 676, atti privati).

11. Dichiarazione del 19 giugno 1935.
Marchio di fabbrica n. 8595 per contraddistinguere nafta, trasferito dalla Socony-Vaccum Oil Co. Inc., a New York, alla Vacuum Oil Co., a New York.
(Atto di cessione del 9 aprile 1935, registrato il 16 maggio 1935 all'ufficio demaniale di Genova, n. 21943, vol. 677, atti privati).

12. Dichiarazione del 29 novembre 1935.
Marchio di fabbrica n. 9050 per contraddistinguere tessuti, trasferito dalla Soc. An. Cotonificio Bergamasco, a Fonte di Nossa, alla Soc. An. Cotonificio Cantoni, a Milano.
(Atto di cessione del 15 gennaio 1910, registrato il 29 gennaio 1910 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5948, vol. 342, atti pubblici).

13. Dichiarazione del 25 novembre 1935.
Marchio di fabbrica n. 9529 per contraddistinguere cicli, motori, veicoli e loro accessori, trasferito dalla Brampton Brothers Ltd., a Didsbury Manchester, alla The Renold and Coventry Chain Co. Ltd., a Didsbury Manchester.
(Atto di cessione dal 26 settembre 1935, registrato il 22 novembre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18059, vol. 489, atti privati).

14. Dichiarazione del 10 maggio 1935.
Marchio di fabbrica n. 11490 per contraddistinguere solfato di rame per uso agricolo e sanitario, trasferito dalla The Mond Nickel Co. Ltd., a Londra, alla The British Sulphate of Copper Association Ltd., a Londra.
(Atto di cessione del 19 dicembre 1934, registrato il 25 aprile 1935, all'ufficio demaniale di Roma, n. 40422, vol. 479, atti privati).

15. Dichiarazione del 28 agosto 1934.
Marchio di fabbrica n. 12025 per contraddistinguere confetture, trasferito da Giovanni Culasso, a Torino, a Bonifacio Matilde ved. Culasso, Culasso Maria Teresa in Mosti, Giovannina Culasso in Poggi e Carlo Eugenio Calasso, a Torino.

(Per successione come da atto di notorietà del 15 ottobre 1929, registrato il 17 ottobre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3943, vol. 559, atti pubblici).

16. Dichiarazione del 28 agosto 1934.
Marchio di fabbrica n. 12025 per contraddistinguere confetture, trasferito da Bonifacio Matilde ved. Culasso, Culasso Maria Teresa in Mosti, Giovannina Culasso in Poggi e Carlo Eugenio Calasso, a Torino, a Carlo Eugenio Calasso, a Torino.
(Atto di cessione del 30 dicembre 1929, registrato il 18 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7767, vol. 562, atti pubblici).

17. Dichiarazione del 15 maggio 1935:
Marchio di fabbrica n. 12025 per contraddistinguere confetture, trasferito da Carlo Eugenio Calasso, a Torino, alla Ditta L. Leone di Celso e Giselda Balla, a Torino.
(Atto di cessione dell'8 maggio 1935, registrato il 9 maggio 1935 all'ufficio demaniale di Torino, n. 50021, vol. 538, atti privati).

18. Dichiarazione del 19 dicembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 12348 per contraddistinguere tessuti, filati e maglierie, trasferito da Casalis Giacomo, a Torino, a Maria Muzio ved. Casalis, a Torino.
(Atto di cessione del 10 dicembre 1935, registrato il 16 dicembre 1935, all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 845, vol. 42, atti privati).

19. Dichiarazione del 25 settembre 1934:
Marchio di fabbrica n. 15727 per contraddistinguere vino « Barolino », trasferito dalla Ditta Calissano Luigi & Figli, di proprietà di Calissano Giovanni, ad Alba, alla Società anonima Luigi Calissano & Figli, ad Alba.
(Atto di conferimento del 17 luglio 1924, registrato il 19 luglio 1924 all'ufficio demaniale di Alba, n. 91, vol. 247, atti pubblici).

20. Dichiarazione del 19 dicembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 16004 per contraddistinguere filati di cotone, trasferito da Casalis Giacomo, a Torino, a Maria Muzio vedova Casalis, a Torino.
(Atto di cessione del 10 dicembre 1935, registrato il 16 dicembre 1935 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 845, vol. 42, atti privati).

21. Dichiarazione dell'11 maggio 1935:
Marchio di fabbrica n. 16644 per contraddistinguere cicli, motocicli, automobili, ecc., trasferito da Steiner Ernesto, proprietario delle Officine Meccaniche « Atala », a Milano, a Steiner Guglielmo, Steiner Berta, Steiner Alberto, Steiner Liliana e a Titta Nella, vedova Steiner, a Milano.
(Per successione come da atto notorio del 10 dicembre 1934).

22. Dichiarazione dell'11 novembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 18888 per contraddistinguere apparecchi telefonici, ecc., trasferito dalla Dictograph Products Corporation, a New York, alla Dictograph Telephones Ltd.; a Croydon.
(Atto di cessione del 16 agosto 1935, registrato il 6 novembre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15657, vol. 488, atti privati).

23. Dichiarazione del 17 giugno 1935:
Marchio di fabbrica n. 19590 per contraddistinguere petrolio e suoi prodotti, trasferito dalla Standard Oil Co. of America, a New York, alla Socony-Vacuum Corporation, a New York.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 30 luglio 1931, registrato il 27 marzo 1935 all'ufficio demaniale di Genova, n. 18204, vol. 676, atti privati).

24. Dichiarazione del 18 giugno 1935:
Marchio di fabbrica n. 19590 per contraddistinguere petrolio e suoi prodotti, trasferito dalla Socony-Vacuum Corporation, a New York, alla Socony-Vacuum Oil Co. Inc., a New York.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 31 maggio 1934, registrato il 27 marzo 1935 all'ufficio demaniale di Genova, n. 13205, vol. 676, atti privati).

25. Dichiarazione del 19 giugno 1935:
Marchio di fabbrica n. 19590 per contraddistinguere petrolio e suoi prodotti, trasferito dalla Socony-Vacuum Oil Co. Inc., a New York, alla Vacuum Oil Co., a New York.
(Atto di cessione del 9 aprile 1935, registrato il 16 maggio 1935 all'ufficio demaniale di Genova, n. 21943, vol. 677, atti privati).

26. Dichiarazione del 4 aprile 1935:
Marchio di fabbrica n. 22696 per contraddistinguere prodotti chimici, trasferito dalla Società anonima Eridanea, in liquidazione, a Torino alla Ditta A. Valenti Successori Fratelli Visani & C., a Bologna.
(Atto di cessione del 23 febbraio 1935, registrato il 23 febbraio 1935 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35532, vol. 536, atti privati).

27. Dichiarazione del 17 gennaio 1933:
Marchio di fabbrica n. 23374 per contraddistinguere dolciumi in genere, trasferito dalla Società anonima « I.D.E.A. » Industria Dolciumi ed Affini, a Torino, alla Società anonima Cioccolato Bonatti, a Torino.
(Atto di fusione del 20 giugno 1924, registrato il 7 luglio 1924 all'ufficio demaniale di Torino, n. 317, vol. 472, atti pubblici).

28. Dichiarazione del 18 gennaio 1933:
Marchio di fabbrica n. 23374 per contraddistinguere dolciumi in genere, trasferito dalla Società anonima Cioccolato Bonatti, a Torino, alla Società anonima Unica Unione Nazionale Industria Cioccolato Affini, a Torino.
(Atto di fusione del 20 maggio 1925, registrato il 9 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 15385, vol. 478, atti pubblici).

29. Dichiarazione del 19 gennaio 1933:
Marchio di fabbrica n. 23374 per contraddistinguere dolciumi in genere, trasferito dalla Società anonima Unica Unione Nazionale Industria Cioccolato Affini, a Torino, alla Società anonima Unica Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del Regio Tribunale di Torino del 1930).

30. Dichiarazione del 19 ottobre 1934:
Marchio di fabbrica n. 23374 per contraddistinguere dolciumi in genere, trasferito dalla Società anonima Unica Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino, alla Venchi - Unica Società anonima Prodotti Dolciari ed Affini, a Torino.
(Atto di fusione del 21 settembre 1934, registrato il 22 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2382, atti pubblici).

31. Dichiarazione del 1° febbraio 1935:
Marchio di fabbrica n. 23550 per contraddistinguere prodotto di profumeria, trasferito da Louise Liat, a Torino, a Boissel Juliette ved. Melleux, a Torino.
(Atto di cessione del 20 aprile 1933, registrato il 22 aprile 1933 all'ufficio demaniale di Lanzo Torinese, n. 850, vol. 49, atti privati).

32. Dichiarazione del 7 dicembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 28531 per contraddistinguere sostanze chimiche per uso medicinale e farmaceutico, trasferito dalla Aspro Limited, a Londra, alla A. & G. Nicholas Ltd., a Slough.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 10 settembre 1935, registrato il 3 dicembre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8018, vol. 424, atti privati).

33. Dichiarazione del 9 dicembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 28531 per contraddistinguere sostanze chimiche per uso medicinale e farmaceutico, trasferito dalla A. & G. Nicholas Ltd, a Slough, alla Aspro Limited, a Londra.
(Atto di cessione del 16 ottobre 1935, registrato il 30 novembre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19456, vol. 489, atti privati).

34. Dichiarazione del 9 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 28766 per contraddistinguere telai per maglieria, ecc., trasferito dalla Società anonima « O.M.I.M. » Officina Meccanica Industria Maglieria, a Torino, alla Ditta Giovanni Marchisio & C. di Mario Marchisio, a Torino.
(Atto di cessione del 5 ottobre 1935, registrato il 5 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 180, vol. 41, atti privati).

35. Dichiarazione del 23 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 29902 per contraddistinguere biciclette, macchine da cucire e loro parti, trasferito dalla Austro-Daimler-Puchwerke A. G., a Vienna, alla Steir-Daimler-Puch A. G., a Vienna.
(Atto di cessione del 17 luglio 1935, registrato il 16 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15592, vol. 487, atti privati).

36. Dichiarazione del 23 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 29903 per contraddistinguere automobili, biciclette, motociclette e accessori, trasferito dall'Austro-Daimler-Puchwerke A. G., a Vienna, alla Steir-Daimler-Puch A. G., a Vienna.
(Atto di cessione del 17 luglio 1935, registrato il 16 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12592, vol. 487, atti privati).

37. Dichiarazione del 9 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 30092 per contraddistinguere sostanze usate come sostanze alimentari, trasferito dall'Aplin & Barrett e The Western Counties Creameries Ltd., a Yeovil, alla Aplin & Barrett e The Western Counties Creameries Ltd., a Yeovil, alla Aplin & Barrett Ltd., a Yeovil.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° maggio 1935, registrato il 7 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4949, vol. 423, atti privati).

38. Dichiarazione del 9 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 30307 per contraddistinguere formaggi, trasferito: dalla Aplin & Barrett & The Western Counties Creameries Ltd., a Yeovil, alla Aplin & Barrett Ltd., a Yeovil.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° maggio 1935, registrato il 7 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4949, vol. 423, atti privati).

39. Dichiarazione del 6 dicembre 1934:
Marchio di fabbrica n. 31891 per contraddistinguere aperitivo, trasferito dalla Ditta Domenico Bellardi & C., a Torino, alla Bloch & C., a Berna.
(Atto di cessione del 12 aprile 1932, registrato il 13 aprile 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9571, atti pubblici).

40. Dichiarazione del 7 gennaio 1935:
Marchio di fabbrica n. 31891 per contraddistinguere aperitivo, trasferito dalla Ditta Bloch & C. a Berna, alla Società anonima Domenico Bellardi & C., a Torino.
(Atto di cessione del 19 dicembre 1934, registrato il 21 dicembre 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5381, atti pubblici).

41. Dichiarazione del 25 febbraio 1927:
Marchio di fabbrica n. 35119 per contraddistinguere fari girevoli per automobili, trasferito da Moggi Umberto & Pacchiani Gaetano, a Firenze, a Moggi Umberto & Fregoli Francesco, a Firenze.
(Atto di cessione del 15 febbraio 1927, registrato il 22 febbraio 1927 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 12635, vol. 507, atti privati).

42. Dichiarazione del 21 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 36941 per contraddistinguere articoli di vestiario, ad eccezione delle calzature, trasferito dalla Kestos Limitd, a Londra, a Rosamand Lilian Klin, a Londra.
(Atto di cessione del 26 settembre 1935, registrato il 18 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Genova, n. 6269, vol. 679, atti privati).

43. Dichiarazione del 16 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 38543 per contraddistinguere prodotto farmaceutico, trasferito da Emanuele Alessandro, a Milano, alla Società Farmacoterapica, a Milano.
(Atto di compravendita del 9 ottobre 1935, registrato il 10 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Milano, n. 562, vol. 3594, atti privati).

44. Dichiarazione del 27 giugno 1935:
Marchio di fabbrica n. 38585 per contraddistinguere cucine economiche e loro parti, trasferito dalla « Salis » Società An. l'Italiana Fabbrica Cucine Economiche, a Sorbolo (Parma), alla Metallurgica Focherini, a Modena.
(Atto di cessione del 22 giugno 1935, registrato il 25 giugno 1935 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2183, vol. 3552, atti privati).

45. Dichiarazione del 18 gennaio 1935:
Marchio di fabbrica n. 38590 per contraddistinguere carburatori, purificatori d'aria per carburatori e meccanismo di regolaggio per motori a combustione interna, trasferito dalla Amalgamated Carburetters Limited, a Birmingham, alla Amal Limited, a Londra.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 5 marzo 1934, registrato il 10 gennaio 1935 all'ufficio demaniale di Torino, n. 23676, vol. 536, atti privati).

46. Dichiarazione del 16 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 39512 per contraddistinguere prodotto farmaceutico, trasferito da Emanuele Alessandro, a Milano, alla Società Farmacoterapica, a Milano.
(Atto di compravendita del 9 ottobre 1935, registrato il 10 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Milano, n. 562, vol. 3594, atti privati).

47. Dichiarazione del 12 novembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 40039 per contraddistinguere pellicole, ecc., trasferito dalla Soc. An. Stefano Pittaluga, a Roma, alla Società Immobiliare Cinematografica Italiana, a Roma.
(Per fusione di società come da verbale assembleare del 16 gennaio 1928).

48. Dichiarazione del 12 novembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 40039 per contraddistinguere pellicole, ecc. trasferito dalla Società Immobiliare Cinematografica Italiana, a Roma, alla Società Anonima Italiana Stabilimenti Cinematografici, a Roma.
(Atto di apporto del 6 settembre 1635, registrato il 14 dicembre 1935 all'ufficio demaniale di Palestrina, n. 220, vol. 109, atti pubblici).

49. Dichiarazione dell'11 marzo 1935:
Marchio di fabbrica n. 41206 per contraddistinguere prodotti bituminosi, ecc., trasferito dalla « Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova, alla The Flintkote Co., a Boston.
(Atto di cessione del 7 novembre 1934, registrato il 13 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Genova, n. 8594, vol. 673, atti privati).

50. Dichiarazione del 29 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 41591 per contraddistinguere colla marina, trasferito dalla Robert Bowran & Co. Ltd., a Newcastle, alla Robert Bowran & Co. (1934) Ltd., a Newcastle.
(Atto di cessione del 2 febbraio 1935, registrato il 15 febbraio 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31047, vol. 475, atti privati).

51. Dichiarazione del 9 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 42612 per contraddistinguere formaggi, trasferito dalla Aplin & Barrett e The Western Counties Creameries Ltd., a Yeovil, alla Aplin & Barrett Ltd., a Yeovil.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° maggio 1935, registrato il 7 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4949, vol. 423, atti privati).

52. Dichiarazione del 25 ottobre 1934:
Marchio di fabbrica n. 43350 per contraddistinguere confezioni, trasferito dalla Società anonima Angelo Toscano, in liquidazione, a Roma, alla ditta Angelo Toscano, a Roma.
(Atto di cessione del 10 aprile 1934, registrato il 18 ottobre 1934 all'Ufficio demaniale di Velletri, n. 592, vol. 98, atti privati).

53. Dichiarazione del 15 giugno 1935:
Marchio di fabbrica n. 45643 per contraddistinguere acque purgative, trasferito dalla Società anonima Regi Stabilimenti Demaniali di Recoaro, a Milano, al Ministero delle Finanze Aziende Patrimoniali dello Stato, a Roma.
(Dichiarazione di proprietà del 10 febbraio 1934).

54. Dichiarazione del 14 gennaio 1935:
Marchio di fabbrica n. 47056 per contraddistinguere crema per la pelle, trasferito dalla Farmacotecnica Ricci & C. Soc. An., a Bologna, alla Soc. An. Laboratori Emiliani Riuniti, a Bologna.
(Atto di cessione dell'11 dicembre 1934, registrato il 15 dicembre 1934 all'ufficio demaniale di Vergato, n. 499, vol. 164, atti pubblici).

55. Dichiarazione del 14 gennaio 1935:
Marchio di fabbrica n. 47058 per contraddistinguere prodotto chimico per uso agricolo, trasferito dalla Farmacotecnica Ricci & C. Società anonima, a Bologna, alla Società Anonima Laboratori Emiliani Riuniti, a Bologna.
(Atto di cessione dell'11 dicembre 1934, registrato il 15 dicembre 1934 all'ufficio demaniale di Vergato, n. 499, vol. 164, atti pubblici).

56. Dichiarazione del 14 gennaio 1935:
Marchio di fabbrica n. 47059 per contraddistinguere prodotto chimico per uso agricolo, trasferito dalla Farmacotecnica Ricci & C. Società Anonima, a Bologna, alla Società Anonima Laboratori Emiliani Riuniti, a Bologna.
(Atto di cessione dell'11 dicembre 1934, registrato il 15 dicembre 1934 all'ufficio demaniale di Vergato, n. 499, vol. 164, atti pubblici).

57. Dichiarazione del 10 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 47525 per contraddistinguere polvere da caccia senza fumo e bossoli per cartuccie da caccia, trasferito dalla Società Italiana Polveri Esplodenti, anonima, a Milano, alla Società Italiana Prodotti Esplodenti « S.I.P.E. », a Milano.
(Cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del Tribunale di Milano del 19 settembre 1935).

58. Dichiarazione del 15 giugno 1935:
Marchio di fabbrica n. 47864 per contraddistinguere fiale per iniezioni intramuscolari, trasferito dalla Società Anonima Regi Stabilimenti Demaniali di Recoaro, a Milano, al Ministero delle Finanze Aziende Patrimoniali dello Stato, a Roma.
(Dichiarazione di proprietà del 10 febbraio 1934).

59. Dichiarazione del 15 giugno 1935:
Marchio di fabbrica n. 47865 per contraddistinguere magnesia fluida, trasferito dalla Società Anonima Regi Stabilimenti Demaniali di Recoaro, a Milano, al Ministero delle Finanze Aziende Patrimoniali dello Stato, a Roma.
(Dichiarazione di proprietà del 10 febbraio 1934).

60. Dichiarazione del 15 giugno 1935:
Marchio di fabbrica n. 47866 per contraddistinguere latte di magnesia, trasferito dalla Società Anonima Regi Stabilimenti Demaniali di Recoaro, a Milano, al Ministero delle Finanze Aziende Patrimoniali dello Stato, a Roma.
(Dichiarazione di proprietà del 10 febbraio 1934).

61. Dichiarazione del 15 giugno 1935:
Marchio di fabbrica n. 47867 per contraddistinguere pillole tonicoricostituenti, trasferito dalla Società Anonima Regi Stabilimenti Demaniali di Recoaro, a Milano, al Ministero delle Finanze Aziende Patrimoniali dello Stato, a Roma.
(Dichiarazione di proprietà del 10 febbraio 1934).

62. Dichiarazione del 2 luglio 1934:
Marchio di fabbrica n. 48061 per contraddistinguere stufe e cucine economiche, trasferito dalla Ditta Carlo Galimberti & C., a Milano, alla Società Anonima Carlo Galimberti & C. a Milano.
(Atto di trasformazione di società del 10 maggio 1934, registrato il 12 maggio 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 971, vol. 64, atti pubblici).

63. Dichiarazione del 26 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 48586 per contraddistinguere ghiacciaie, macchine ed apparecchi refrigeranti, ecc., trasferito dalla Norge Corporation, a Detroit, alla Borg-Warner Corporation, costituita con le leggi dell'Illinois, a Chicago.
(Atto di cessione del 29 dicembre 1934, registrato il 24 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13856, vol. 488, atti privati).

64. Dichiarazione del 26 ottobre 1935:
Marchio di fabbrica n. 48587 per contraddistinguere ghiacciaie, ecc., trasferito dalla Norge Corporation, a Detroit, alla Borg-Warner Corporation, costituita con le leggi dell'Illinois, a Chicago.
(Atto di cessione del 12 dicembre 1934, registrato il 24 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13856, vol. 488, atti privati).

65. Dichiarazione del 28 dicembre 1934:
Marchio di fabbrica n. 49090 per contraddistinguere uova, trasferito dalla Società Anonima Luigi Mascheroni, in liquidazione, a Milano, alla Società Anonima Carlo Mascheroni, a Milano.
(Atto di cessione del 29 novembre 1934, registrato il 29 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 889, vol. 3552, atti privati).

66. Dichiarazione del 16 dicembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 49366 per contraddistinguere prodotto medicinale, trasferito dalla L. Molteni & C., a Firenze, alla Società Anonima Italiana Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.
(Atto di cessione del 2 novembre 1935, registrato l'8 novembre 1935 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 10598, vol. 586, atti privati).

67. Dichiarazione del 4 aprile 1935:
Marchio di fabbrica n. 49817 per contraddistinguere prodotti chimici, trasferito dalla Società Anonima Eridanea, in liquidazione, a Torino, alla Ditta A. Valenti Successore Fratelli Visani & C., a Bologna.
(Atto di cessione del 23 febbraio 1935, registrato il 23 febbraio 1935 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35532, vol. 536, atti privati).

68. Dichiarazione del 14 gennaio 1935:
Marchio di fabbrica n. 50050 per contraddistinguere prodotto chimico per uso agricolo, trasferito dalla Farmacotecnica Ricci & C. Società Anonima, a Bologna, alla Società Anonima Laboratori Emiliani Riuniti, a Bologna.
(Atto di cessione dell'11 dicembre 1934, registrato il 15 dicembre 1934 all'ufficio demaniale di Vergato, n. 499, vol. 164, atti pubblici).

69. Dichiarazione del 7 dicembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 50367 per contraddistinguere preparati medicinali, trasferito dalla Aspro Limited, a Londra, alla A. & G. Nicholas Ltd., a Slough.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 10 settembre 1935, registrato il 3 dicembre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8018, vol. 424, atti privati).

70. Dichiarazione del 9 dicembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 50367 per contraddistinguere preparati medicinali, trasferito dalla A. & G. Nicholas Limited, a Slough, alla Aspro Limited, a Londra.
(Atto di cessione del 16 ottobre 1935, registrato il 30 novembre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19456, vol. 489, atti privati).

71. Dichiarazione del 14 gennaio 1935:
Marchio di fabbrica n. 50686 per contraddistinguere cosmetico, trasferito dalla Farmacotecnica Ricci & C. Società Anonima, a Bologna, alla Società Anonima Laboratori Emiliani Riuniti, a Bologna.
(Atto di cessione dell'11 dicembre 1934, registrato il 15 dicembre 1934 all'ufficio demaniale di Vergato, n. 499, vol. 164, atti pubblici).

72. Dichiarazione del 17 dicembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 52871 per contraddistinguere polvere da mina, trasferito dalla Società Italiana Polveri Esplodenti, a Milano, alla Società Italiana Prodotti Esplodenti, a Milano.
(Atto di cessione del 29 novembre 1935, registrato il 3 dicembre 1935 all'ufficio demaniale di Milano, n. 978, vol. 3594, atti privati).

Roma, 20 giugno 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(3714)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Annullamento di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2392, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione della Ditta « Brusa Maurizio » di Torino, portanti il n. 17 di matricola, sono stati annullati poichè la ditta stessa ha cessato la fabbricazione di oggetti d'oro.

(3654)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Bologna.

Con R. decreto 7 agosto 1936-XIV, il termine assegnato al cav. uff. ing. Augusto Baulina, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bologna è prorogato al 28 febbraio 1937-XV.

(3692)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 29 luglio 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Pietrasecca, provincia di Aquila, nel circuito 2473.

(3707)

Si comunica che il giorno 25 agosto 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Sorbo Serpico, provincia di Salerno.

(3708)

Si comunica che il giorno 10 agosto 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Pontecaliano, provincia di Arezzo.

(3709)

Si comunica che il giorno 14 agosto 1936-XIV, venne soppresso il servizio fonotelegrafico e attivato servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Dogana nel Frigano, provincia di Modena.

(3710)

Si comunica che il giorno 10 agosto 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Roure, provincia di Torino.

(3711)

Si comunica che il giorno 24 luglio 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Borrello di Catania, provincia di Catania.

(3712)

Si comunica che il giorno 25 agosto 1936-XIV, venne attivato il servizio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di San Dalmazio, provincia di Pisa, con collegamento ufficio telegrafico di Pomerance.

(3713)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di « Terres » con sede in Flavon (Trento).

Con decreto Ministeriale 8 settembre 1936-XIV, n. 3328, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di « Terres », con sede in comune di Flavon, provincia di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi in seconda convocazione il 28 luglio 1935.

(3704)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 22 *luglio* 1936-XIV.

Diploma di 1° grado:
Stracca gr. uff. Giuseppe.

Diploma di 2° grado:
Manzi cav. uff. Giovanni.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 24 *luglio* 1936-XIV.

Diploma di 1° grado:
Comm. Tripani Giuseppe.

Diploma di 2° grado:
Comm. Luraschi Benesperando.
Cav. uff. Pascoli Valentino.

Diploma di 3° grado:
Cav. Battigi Stabile Guido.
Rag. Varacalli Giuseppe.
Signorina Mondolfo Gisella.
Signorina Baggiani Lavina.

(3687)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 % (1906)	627031 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Gianara Marianna fu Annibale, vedova di Favero-Borgo Pietro, domt. in Torino . . . . per la proprietà: Favero-Borgo Antonio fu Pietro, domt. in Torino.	L. 56 —
»	627032 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente	» 56 —
»	627033 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente	» 56 —
»	70819	Cappellania eretta con decreto del 14 ottobre 1828 della commissione incaricata della esecuzione del Breve Pontificio del 14 maggio stesso anno, sotto il n. 1 nella Diocesi di Alessandria col titolo di S. Ignazio, amministrato dal provvisto protempore	» 210 —
»	70820	Cappellania eretta con decreto del 14 ottobre 1828 della commissione incaricata dell'esecuzione del Breve Pontificio del 14 maggio stesso anno, sotto il n. 2 nella Diocesi di Alessandria col titolo di S. Domenico, amministrata dal provvisto protempore	» 210 —
»	70821	Cappellania eretta con decreto del 14 ottobre 1828 della commissione incaricata dell'esecuzione del Breve Pontificio del 14 maggio stesso anno, sotto il n. 4 nella Diocesi di Alessandria, col titolo di S. Vincenzo, amministrata dal provvisto protempore	» 210 —
»	70822	Cappellania eretta con decreto del 14 ottobre 1828 della commissione incaricata dell'esecuzione del Breve Pontificio del 14 maggio stesso anno sotto il n. 5 nella Diocesi di Alessandria col titolo di S. Felice, amministrata dal provvisto protempore	» 210 —
»	70823	Cappellania eretta con decreto del 14 ottobre 1828 della commissione incaricata dell'esecuzione del Breve Pontificio del 14 maggio stesso anno sotto il n. 6 nella Diocesi di Alessandria, sotto il titolo di S. Giacinto, amministrata dal provvisto protempore	» 210 —
»	164779	Cappellania eretta con decreto del 14 ottobre 1828 della commissione incaricata dell'esecuzione del Breve Pontificio del 14 maggio stesso anno, sotto il n. 3 nella Diocesi di Alessandria, col titolo di S. Antonio, amministrata dal provvisto protempore	» 210 —
Consolidato 5 %	187757	Pezzoli Francesco fu Angelo, domt. in New York.	» 400 —
»	157564 solo certif. di nuda propr.	per la proprietà: Bianculli Errico fu Fortunato, domt. a Napoli . . . . . . per l'usufrutto: Badino Marianna fu Lorenzo vedova di Bianculli Vincenzo, domt. in Torino.	» 550 —
3,50 % Redimibile (1934)	376308	Cataldo Angiolina fu Teodoro, moglie di Dello Russo Amato di Francesco, domt. a Chiusano S. Domenico (Avellino), vincolata	» 171,50
Consolidato 3,50 % (1906)	203410	Beneficio Rettoriale di Santa Corona in Vicenza	» 129,50
3,50 % Redimibile (1934)	485452	D'Ambrosio Domenico di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Campobasso	» 262,50
»	485454	D'Ambrosio Pasquale di Francesco, minore ecc., come la precedente	» 262,50
»	485455	D'Ambrosio Pierino di Francesco, minore ecc., come la precedente	» 262,50
»	308784 solo certif. di nuda propr.	per la proprietà: Cardarelli Guerriero fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Zanghi Annetta, vedova di Cardarelli Mario, domt. a Roma . . . . per l'usufrutto: Zanghi Annetta di Giuseppe, vedova di Cardarelli Mario, domt. a Roma.	» 525 —
»	324993 solo certif. di nuda propr.	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	» 262,50
»	345530 solo certif. di nuda propr.	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	» 192,50
»	273785 solo certif. di nuda propr.	per la proprietà: Nicolino Bartolomeo di Pietro, domt. a Traversella (Aosta) . . per l'usufrutto: Franza Maria-Domenica fu Lorenzo, domt. a Traversella (Aosta)	» 189 —
Consolidato 5 %	411684 solo certif. di nuda propr.	per la proprietà: Tufani Ettore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bellissimo Filomena di Antonio, vedova di Tufani Giuseppe, domt. a Napoli . per l'usufrutto: Bellissimo Filomena di Antonio, vedova di Tufani Giuseppe, domt. a Napoli.	» 50 —
Consolidato 5 % Polizza combattenti	3440	Lazzaro Antonio fu Giuseppe, domt. a Padova	» 20 —
»	3441	Lazzaro Pietro fu Giuseppe, domt. a Padova	» 20 —
Consolidato 5 %	189751 solo certif. di nuda propr.	per la proprietà: Astori Giuseppe di Angelo, domt. a Milano . . . . per l'usufrutto: Astori Eugenio fu Celestino, domt. a Milano.	» 195 —
Consolidato 3,50 % (1906)	447840 solo certif. di nuda propr.	per la proprietà: Della Valle Lidia fu Pietro, moglie di Fortis Luigi, domt. a Civiasco (Novara) . . . . per l'usufrutto: Della Valle Eugenia fu Pietro, vedova di Falciola Pietro, domt. a Civiasco (Novara).	» 59,50
Consolidato 5 %	224926 solo certif. di usufr.	per l'usufrutto: Ceppa Rosalia di Antonio, vedova di Carrara Luigi, domt. a Garesio per la proprietà: Carrara Leonardo, Annibale, Ines-Paola, Renato e Rita fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Ceppa Rosalia, vedova Carrara, domt. a Garesio (Cuneo).	» 50 —
Consolidato 3,50 % (1906)	677670	Ghizolfi Pietro fu Giuseppe, domt. a Sarzana (La Spezia), vincolata	» 812 —
»	804610	Intestata come la precedente, vincolata	» 2 170 —
»	777233	Elia Elisabetta fu Gioacchino, minore sotto la p. p. della madre Maggi Eugenia fu Domenico, vedova di Elia Gioacchino, domt. a Sampierdarena (Genova). .	» 1 634,50
Consolidato 5 % (1861)	1112742 solo certif. di nuda propr.	per la proprietà: Donadei Giovanni e Valerio fu Costantino, minori sotto la p. p. della madre Schellini Angela, domt. a Belvedere delle Langhe (Cuneo) . . . per l'usufrutto: Pira Maria fu Giovanni, nubile.	» 70 —
3,50 % Redimibile (1934)	87992	Discepolo Stanislao fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Follo Grazia, vedova Discepolo, domt. a Castelvetere sul Calore (Avellino).	» 52,50
Consolidato 5 % Littorio	66390 solo certif. di nuda propr.	per l'usufrutto: Grossi Angelo-Michele fu Giuseppe, domt. a New York . . . per la proprietà: Grossi Giuseppe di Angelo-Michele, domt. a New York (U.S.A.).	» 75 —
3,50 % Redimibile (1934)	142258	Mazzoletti Piera fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Belloni Maria fu Giuseppe, vedova di Mazzoletti Giovanni, domt. in Abbiategrasso (Milano) . .	» 875 —

Roma, 31 agosto 1936 - Anno XIV

Il Direttore generale: POTENZA.

(3590)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 settembre 1936-XIV - N. 185.

S. U. A. (Dollaro)	12,71
Inghilterra (Sterlina)	64,35
Francia (Franco)	83,70
Svizzera (Franco)	414,25
Argentina (Peso carta)	3,62
Austria (Shilling)	2,3031
Belgio (Belga)	2,1485
Canadà (Dollaro)	12,71
Cecoslovacchia (Corona)	52,62
Danimarca (Corona)	2,8775
Germania (Reichsmark)	5,1046
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,79
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino)	8,620
Polonia (Zloty)	239,75
Spagna (Peseta)	—
Svezia (Corona)	3,2488
Rendita 3,50 % (1906)	76,125
Id. 3,50 % (1902)	72 —
Id. 3 % lordo	52,70
Prest. redim 3,50 % - 1934	70,95
Obbl. Venezie 3,50 %	88,325
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	101,025
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,10
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,975
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	91 —
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore dei certificati di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 378534 di L. 70, n. 378535 di L. 70, n. 624552 di L. 175 e n. 682395 di L. 175, intestati a Pataro Antonio fu Giosuè domiciliato a Lagonegro (Potenza).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà dato corso all'operazione richiesta ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, addì 5 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3688)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 424 Mod. 168 T. — Data: 24 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale Messina — Intestazione: Auditore Gaetano fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: Consolidato 5 % — Capitale: L. 100, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2574 *bis* Mod. 168 T. — Data: 8 maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Cirocchi Francesca fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 cartella — Ammontare della rendita: 5 % Littorio — Capitale 500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 379 Mod. 168 T. — Data: 24 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Pede Biagio fu Gennaro, notaio in Vinchiaturo (Campobasso) — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle — Ammontare della rendita: 5 % Littorio — Capitale: L. 2200, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3689)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto bandito in questa Provincia con decreto prefettizio 28 maggio 1935-XIII, n. 12571;

Ritenuto che dai verbali stessi risulta che la Commissione ha proceduto all'esame dei titoli ed alla formazione della graduatoria in conformità delle disposizioni vigenti e delle istruzioni ministeriali;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria definitiva, risultante dal verbale in data 3 luglio c. a., della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto bandito in questa Provincia con decreto prefettizio del 28 maggio 1935, n. 12571:

1. Addis dott. Leonardo . . . . punti 11.277/50
2. Fiori dott. Edoardo . . . . » 8.52 /50
3. Bacchi dott. Domenico . . . . » 8,51 /50
4. Gaetano dott. Raffaele . . . . » 7.429/50
5. Cacciarru dott. Dario . . . . » 6.958/50
6. Saba dott. Narciso . . . . » 6.339/50
7. Pasca dott. Michele . . . . » 6.145/50
8. Tedde dott. Agostino . . . . » 5.643/50
9. Pippia dott. Giuseppe . . . . » 5.166/50
10. Lentinu dott. Pietro . . . . » 5.087/50
11. Mannuzzu dott. Stefano . . . . . . » 4.966/50
12. Ponzeveroni dott. Nicolino . . . . . » 3.943/50
13. Nieddu dott. Francesco . . . . . . » 3.81 /50
14. Manco dott. Alberto . . . . » 3.56 /50
15. Soggiu dott. Giovanni Maria . . . . » 3.40 /50
16. Serra dott. Pietro . . . . » 2.656/50
17. Fois dott. Angelo . . . . » 2.475/50
18. Sanna dott. Giovanni Battista . . . . » 2.37 /50
19. Mulas dott. Michele . . . . » 2,33 /50
20. Leoni dott. Nicolò . . . . » 2.187/50
21. Cadoni dott. Alfonso . . . . » 2.01 /50
22. Piras dott. Mauro . . . . » 2.00 /50
23. Solinas dott. Giuseppe . . . . » 1.829/50
24. Spanu dott. Antonio . . . . » 1.70 /50
25. Pinna dott. Giovanni Maria . . . . . » 1.56 /50
26. Vignone dott. Bernardo . . . . . . » 1.50 /50
27. Salvato dott. Guido . . . . » 0.945/50
28. Melis dott. Luigi . . . . » 0,70 /50
29. Zarbano dott. Cirino . . . . » 0.13 /50

Sassari, addì 27 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: ONNIS DELICATI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto di ugual numero e data, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai dieci posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Ritenuto che devesi procedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Ritenuto che le sedi vacanti di titolare in base al bando di concorso di cui al decreto prefettizio 28 maggio 1935-XIII, n. 12571, sono quelle di: Aggius, primo reparto, Ardara, Bulzi, Illorai, Portotorres, secondo reparto, Sennori, Torralba, Usini, Villanova Monteleone (frazione Putifigari), Consorzio Romana-Monteleone Roccadoria;

Viste le domande dei candidati vincitori e le sedi da ciascuno designate in ordine di preferenza;

Ritenuto che il dott. Bacchi Domenico, terzo classificato in graduatoria, ha indicato nella sua domanda, come preferenza, la sola sede di Portotorres, secondo reparto, che deve, invece, assegnarsi al dott. Addis Leonardo, primo classificato, e che, pertanto, il dottor Bacchi non ha diritto alla dichiarazione di vincitore dell'unica sede indicata;

Ritenuto che, conseguentemente, il dott. Mannuzzu Stefano, quale undicesimo nella graduatoria, ha diritto a subentrare nel decimo posto della medesima e ad occupare, fra le sedi da lui designate, quella di Bulzi, che rimane libera dopo l'assegnazione alle altre sedi dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia, elencati in ordine di graduatoria, sono dichiarati vincitori del concorso medico predetto, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Dott. Addis Leonardo - Portotorres, secondo reparto;.
2. Dott. Fiori Edoardo - Usini.
3. Dott. Gaetano Raffaele - Sennori.
4. Dott. Cacciarru Dario - Aggius, primo reparto.
5. Dott. Saba Narciso - Torralba.
6. Dott. Pasca Michele - Illorai.
7. Dott. Tedde Agostino - Ardara.
8. Dott. Pippia Giuseppe - Consorzio Romana-Monteleone Roccadoria.
9. Dott. Lentinu Pietro - Villanova Monteleone (frazione Putifigari).
10. Dott. Mannuzzu Stefano - Bulzi.

I podestà dei comuni di Portotorres, Usini, Sennori, Aggius, Torralba, Illorai; Ardara, Villanova Monteleone e Bulzi, e la rappresentanza del Consorzio medico di Romana-Monteleone Roccadoria sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 27 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: Onnis Delicati.

(3700)

REGIA PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posto di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto l'avviso n. 7232 in data 13 giugno 1935-XIII con il quale viene bandito il concorso ad un posto di levatrice condotta in comune di Plezzo per la frazione di Bretto (2° Reparto) ed un posto di levatrice condotta nel comune di Zolla;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Ministero dell'interno con decreto in data 15 gennaio 1936 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1936, dai quali si rileva come sia stata presentata una sola domanda per la condotta di Plezzo (2° Reparto) ed in via subordinata per quella di Zolla;

Visto l'esito dell'esame dei titoli e delle prove orali sostenute dall'unica concorrente;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di levatrice condotta nella provincia di Gorizia.

Laurenti Albina in Rosic, con punti 50.125/100.

Gorizia, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data con il quale approva la graduatoria dei concorrenti pel posto di levatrice condotta nella provincia di Gorizia;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Laurenti Albina in Rosic è dichiarata vincitrice del concorso per la levatrice condotta in comune di Plezzo (2° Reparto) con sede a Bretto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Plezzo.

Gorizia, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3721)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 9467/III San. in data 23 maggio 1936 relativo alla nomina dei vincitori del concorso a posti di sanitario condotto in Comuni della provincia di Rovigo, bandito nel 1935;

Considerato che con detto decreto al dott. Mario Frizziero veniva attribuita la condotta di Trecenta;

Vista la deliberazione 26 maggio 1936, prot. n. 4001, reg. n. 122 del comune di Trecenta, vistata in data 18 giugno 1936, n. 10678, relativa all'assunzione quale medico condotto del dott. Frizziero;

Considerato che il dott. Frizziero, entro il termine di giorni 15 dalla notifica di assunzione a lui fatta dal comune di Trecenta, non ha assunto il posto, nè ha fatto pervenire al Comune alcuna dichiarazione in proposito;

Ritenuto pertanto che il dott. Mario Frizziero deve considerarsi rinunciatario e che si deve procedere alla nomina di altro concorrente dichiarato idoneo, ai sensi dell'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che a tale nomina ha diritto il dott. Giuseppe Cerella, quarto classificato in graduatoria che aveva scelto come unica condotta quella di Trecenta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cerella, quarto classificato nel concorso per posti vacanti di sanitario condotto in Comuni della provincia di Rovigo, è assegnato alla condotta di Trecenta.

Il commissario prefettizio di Trecenta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 56 del regolamento surriferito.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Rovigo, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3696)

REGIA PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con Regio decreto 15 gennaio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1.	Bombardi Maria di Guglielmo	con punti 58.25/100
2.	Guidi Maria fu Ercole	» 58.06/100
3.	Cappabianca Anna di Pasquale	» 53/100
4.	Bossi Vanda fu Cesare	» 52.88/100
5.	Vuotto America di Costanzo	» 51/100
6.	Consiglio Maria di Giulio Torchio Porzia Maria di Maria Giuseppa	» 50/100
7.	Coverta Iolanda di Ignazio	» 49.25/100
8.	Resini Laura fu Antonio	» 47.63/100
9.	De Fazio Filomena fu Tommaso	» 43/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Matera e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Matera e dei Comuni interessati.

Matera, addì 2 settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: Pirretti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta di cui al bando 25 maggio 1935;

Viste le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza fatte dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrice del concorso di cui sopra e per i posti a fianco indicati, le seguenti concorrenti:
1. Bombardi Maria - Rotondella.
2. Cappabianca Anna - Tricarico.
3. Rossi Vanda - Grottole.
4. Vuotto America - S. Giorgio Lucano.
5. Consiglio Maria - Irsina.
6. Torchio Porzia Maria - Aliano C.
7. Coverta Iolanda - Garaguso.
8. Resina Laura - Genzano.
9. De Fazio Filomena - Banzi.

La concorrente Guidi Maria non è vincitrice perchè la sede richiesta era già assegnata alla prima in graduatoria.
Le sedi di Cirigliano e Gorgoglione sono andate deserte. I podestà di Rotondella, Tricarico, Grottole, S. Giorgio Lucano, Irsina, Aliano, Garaguso, Genzano e Banzi sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ai sensi di legge ciascuno per la sua parte, a mezzo di deliberazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Matera e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Matera e dei Comuni interessati.

Matera, addì 2 settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PIRRETTI.

(3695)

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA.

Visti gli atti relativi al concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca, bandito addì 15 giugno 1935-XIII;
Visto il decreto Ministeriale del 15 gennaio 1936 col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la relazione in data 24 giugno 1936-XIV dalla medesima compilata; nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, deliberata dalla Commissione giudicatrice:

1. Bueri Paolo	con punti	9.525
2. Pilli Carlo	»	7.620
3. Beggi Domenico	»	7.577
4. Filardi Rocco	»	7.007
5. Del Greco Giovanni	»	6.568
6. Boschi Nannuccio	»	5.445
7. Campetti Tullio	»	5.398
8. Mangani Ettore	»	5.363
9. Di Bene Gemignano	»	5.166
10. Montano Rocco	»	4.675
11. Gestri Romano	»	4.128
12. Andreazzini Ilario	»	3.851
13. Paoli Giuseppe	»	3.397
14. Chiti Guglielmo	»	3.317
15. Coli Abdenago	»	3.283
16. Loffredo Luigi	»	3.204
17. Conte Silverio	»	3.145
18. Tonietti Mario	»	3.103
19. Notini Luigi	»	2.962
20. Tani Giovanni	»	2,733
21. Ricci Mariano	»	1.917
22. Fabrizi Alberto	»	1.814
23. Gori Plinio	»	1.761
24. Bresciani Mentuccio	»	1.590
25. Menichini Gennaro	»	1.454
26. Bertellotti Francesco	»	1.382
27. Nobili Settimio	»	1.297
28. Franceschi-Bicchierai Lorenzo	»	1.241
29. Toni Bruno	»	1.160
30. Maccari Leopoldo	»	0.289

Copia del presente decreto sarà pubblicata a termini di legge all'albo pretorio della Regia prefettura e in quelli dei comuni di Lucca, Pietrasanta, Seravezza, Fosciandora, Forte dei Marmi, Bagni di Lucca e Trassilico.

Lucca, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: DE FRANCISCI.

(3697)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Modifica alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri precedenti decreti in data 13 maggio 1936-XIV, relativi all'approvazione della graduatoria ed alla designazione dei vincitori del concorso per 18 posti di medici condotti della Provincia;
Viste le note con le quali i podestà dei comuni di Cantalupo nel Sannio, Campochiaro e Rotello comunicano che i dottori Alonzo, Martino e Fratamico dichiarati vincitori rispettivamente per i posti dei Comuni di cui sopra, hanno dichiarato di non accettare la sede loro assegnata;
Vista la nota 22 agosto 1936 con la quale il dott. Cardarelli Giuseppe, dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Pescopennataro comunica a seguito di invito avuto di accettare la sede di Cantalupo nel Sannio da lui richiesta a preferenza di quella avuta in assegnazione;
Visto l'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 9942 in data 13 maggio 1936-XIV il dott. Cardarelli Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Cantalupo nel Sannio ed il dott. Pizzuti Alfredo per quello di Campochiaro.
Inoltre il dott. Bontempo Giovanni e il dott. Moauro Filippo sono dichiarati vincitori del concorso rispettivamente per i posti di medici condotti dei comuni di Rotello e Pescopennataro.

Capombasso, addì 1° settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: GAZZERA.

(3722)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto n. 13715 del 12 giugno 1936 col quale si provvede a norma dell'art. 55 alla dichiarazione dei candidati vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935;
Vista la nota del dott. Luigi Capaldo con la quale rinunzia alla condotta di Longiano nonchè la nota del dott. Caribotti Alessandro che dichiara di accettare la condotta di Longiano e rinunziare a quella di Teodorano del comune di Meldola;
Tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;
Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Caribotti Alessandro, vincitore del concorso di cui sopra, è assegnata la condotta di Longiano. E' dichiarato, poi, altresì vincitore del concorso il dott. Cocucci Ferdinando classificato al 13° posto al quale viene assegnata la condotta di Teodorano di Meldola.
I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo dei Comuni interessati.

Forlì, addì 1° settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: OSCAR UCCELLI.

(3723)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.